



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Prima Sezione Civile

così composto:

Dott.Roberto Bichi	Presidente
Dott.ssa Loretta Dorigo	Giudice
Dott.ssa Martina Flamini	Giudice rel. est.

Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto ex art.669 *terdecies* c.p.c. da Domenico Capra e Gianpietro Quiriconi avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Milano – I sezione civile, dott. Di Plotti - il 22.12.2017 e depositata il 27.12.2017

Fatto e Diritto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 20.11.2017, l'avv. Domenico Capria e l'avv. Gianpietro Quiriconi, dopo aver lamentato di aver subito una grave lesione all'immagine e alla reputazione professionale e civile" a causa delle affermazioni false contenute nell'articolo pubblicato il 14.11.2017, recante il titolo "*Paradise Papers, la lista segreta di tutti gli italiani coinvolti*", pubblicato all'indirizzo <http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/11/14/paradise-papers-la-lista-segreta-di-tutti-gli-italiani-coinvolti-1.314226>, hanno chiesto al Tribunale di Milano di ordinare alla GEDI GRUPPO EDITORIALE S.p.A. (di seguito, solo GEDI) – editore del settimanale l'Espresso - di inibire l'ulteriore pubblicazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, dell'articolo contestato e delle notizie lesive ivi contenute, di ordinare alla controparte di provvedere alla pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo del provvedimento medesimo, di disporre la pubblicazione del testo integrale dell'emanando provvedimento, e di fissare una somma, non inferiore ad euro 10.000,00 per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo, con condanna alle spese di lite.

La GEDI si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità di una domanda di tutela cautelare preventiva, di contenuto inibitorio, contro una testata giornalistica pubblicata *on line*, avente le medesime caratteristiche e garanzie della carta stampata. Nel merito ha contestato la domanda, ritenuta infondata, e ne ha chiesto il rigetto.



Con ordinanza del 22.12.2017, comunicata il 27.12.2017, il giudice della cautela ha dichiarato inammissibile il ricorso, in forza delle argomentazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 23469/2016.

Avverso il suesposto provvedimento hanno proposto reclamo gli avv.ti Capra e Quiriconi, chiedendo l'integrale riforma del provvedimento interdittale, con vittoria di spese.

Hanno dedotto i reclamanti: che il giudice di prime cure non aveva correttamente qualificato l'azione proposta dai ricorrenti, esplicitamente riferita anche ad un'ipotesi di illecito consistente nella pubblicazione di dati personali associati ad informazioni false; che, nell'articolo del 14.11.2017, era contenuto un elenco di nomi, tra i quali quelli dei ricorrenti, cui erano associate informazioni false secondo le quali gli stessi sarebbero stati titolari di conti correnti nei c.d. paradisi fiscali; che la vicenda sostanziale indicata, peraltro modificabile con riferimento agli elementi identificativi della domanda, doveva essere qualificata dal giudicante anche in termini di illecito trattamento dei dati e, come tale, attinente a situazioni soggettive indubbiamente tutelabili anche al di fuori dei limiti posti dalle Sezioni Unite; che, anche nella decisione della Suprema Corte richiamata nel provvedimento impugnato, era stata evidenziata la necessità, per il giudice, di valutare le caratteristiche specifiche del dispositivo telematico nel quadro del quale era organizzata e diffusa la pubblicazione - e tale aspetto non era stato esaminato dal giudice della cautela; che la pubblicazione doveva considerarsi illecita nella misura in cui indicava i nomi dei ricorrenti, associandoli ad informazioni del tutto inveritiere; che la richiesta di inibitoria aveva ad oggetto solo il divieto di inclusione, nella pubblicazione, del nome dei ricorrenti e non avrebbe comunque comportato alcuna compromissione della libertà di stampa ed alcun sacrificio della libertà di informazione; che essi ricorrenti avevano, altresì, richiesto la pubblicazione del provvedimento di accertamento della illiceità delle pubblicazioni e che tale domanda non era stata esaminata dal giudice di prime cure; che sussistevano, nel merito, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Si è costituita la GEDI eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande nuove aventi ad oggetto la tutela dei dati personali e l'incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Roma, città in cui aveva sede il titolare del trattamento. Nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo, ritenuto infondato, ed ha richiamato le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

All'udienza del 25 gennaio 2018 le parti hanno discusso il reclamo e il Collegio ha riservato la decisione.

Il reclamo non può essere accolto.



In primo luogo, osserva il Collegio che, pur condividendo le argomentazioni dei reclamanti relative al potere di qualificazione del giudice rispetto alle situazioni soggettive di cui si lamenta la lesione, nel caso in esame il ricorso introduttivo aveva ad oggetto, esclusivamente, la tutela dell'immagine e della reputazione professionale e civile dei ricorrenti. Nel ricorso ex art. 700 c.p.c., infatti, gli odierni reclamanti, dolendosi dell'accostamento ai propri nomi di informazioni false, hanno prospettato solo un pregiudizio all'immagine ed alla reputazione. Del tutto assente risulta, viceversa, un'allegazione in fatto relativa all'asserita violazione del diritto all'identità personale o all'illecito trattamento dei dati. Del tutto inconferente appare poi il richiamo al nome quale dato personale – elemento che avrebbe dovuto portare, nella prospettazione dei reclamanti, il giudice della cautela a qualificare il ricorso anche in termini di violazione del diritto al trattamento dei propri dati personali -, infatti, se fosse sufficiente l'indicazione del nome, quale *causa petendi* di una domanda per violazione del diritto all'identità personale, si finirebbe per dover concludere per un'inevitabile ed automatica coesistenza di pubblicazioni astrattamente diffamatorie e violazione dei dati personali per tutte quelle informazioni che contengano riferimenti a persone fisiche, specificamente individuate attraverso il loro nome. Conclusione implausibile che rafforza la necessità della specifica deduzione di autonomi profili.

L'ulteriore censura di parte attrice – relativa all'avvenuta, legittima modifica della domanda cautelare con riferimento al solo requisito della *causa petendi* (avente ad oggetto anche l'illecito trattamento dei dati personali) – non può essere condivisa.

Se infatti, così come nel giudizio ordinario è consentito all'attore precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni in ragione delle avverse difese (cfr., per una chiara indicazione dei criteri per individuare il confine tra domande “modificate” e domanda “nuove”, Cass. SS. UU. 12310/2015), così anche nel procedimento cautelare può ravvisarsi - implicitamente - una fase di trattazione destinata alla messa a fuoco del *thema decidendum* anche in ragione delle contestazioni delle parti e delle conseguenti precisazioni, seguita da un'eventuale fase istruttoria e dalla fase decisoria (cfr. questi termini, Trib. Milano, 14.4.2011). Dunque, sarebbe incongruo impedire al ricorrente di modificare tempestivamente (nella fase della trattazione) la propria domanda (in questo caso, lasciandone inalterato il *petitum* e mutando soltanto in parte le ragioni poste a fondamento della pretesa) a fronte delle difese del resistente, costringendolo, eventualmente, alla riproposizione di una nuova domanda cautelare, in violazione, tra l'altro, del canone costituzionale della ragionevole durata del processo.

Nel caso in esame, peraltro, non risulta che, nel corso dell'udienza di trattazione, i ricorrenti abbiano modificato la domanda ed argomentato in merito alla lamentata violazione dei dati personali.



Tanto premesso, e ritenuto che le doglianze di parte reclamante debbano essere limitate a quelle prospettate nel ricorso cautelare, si osserva quanto segue.

In via generale va rilevato che sebbene l'art. 700 c.p.c. possa consentire l'emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a limitare il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione, tale strumento non può, tuttavia, costituire la fonte di un potere di concedere un provvedimento sostanzialmente di sequestro della stampa, vietato da altra norma dell'ordinamento e, in particolare, dall'art. 21 Cost., che lo consente solo con l'osservanza di limiti molto rigorosi.

In merito al sequestro, non pare inutile precisare – in ragione della non accertata diffamatorietà delle informazioni riferite ai nomi dei ricorrenti - che il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, all'art. 1, comma 1, nel sancire che non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, si ricollega all'art. 21 Cost., che tutela la libertà di stampa, e, con riferimento al sequestro, pone una garanzia negativa, rafforzata da riserva di legge specifica (recitando testualmente che: *"si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina"*).

Il successivo secondo comma del suddetto art. 1 costituisce, a sua volta, una deroga all'enunciato divieto, e di conseguenza deve ritenersi norma di stretta interpretazione: in tale ottica la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che il sequestro ivi previsto non può che essere quello probatorio, sia per ragioni storiche (essendo stata la figura del sequestro preventivo introdotta solo con il codice di rito penale del 1988) sia, soprattutto, perché sarebbe contraria alla logica ed alle finalità tipiche dell'istituto - volto ad impedire l'aggravamento o il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa - la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie (v. le sentenze 24 gennaio 2006 n. 15961, 7 dicembre 2007 n. 7319 e 12 giugno 2008 n. 30611).

Per quanto riguarda i limiti di cui all'art. 21 Cost., non può prescindersi dall'insegnamento della fondamentale e non superata sentenza n. 122/1970 dalla Corte Costituzionale. In tale occasione il Giudice delle Leggi ha preliminarmente affermato che *"per accertare la sfera di applicazione della norma costituzionale di raffronto occorre partire dalla non controvertibile constatazione che la rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero"*. La Corte, dopo aver precisato che la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 21 Cost. copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse



con quale la stampa entra in collisione, ha poi affermato che: *“per garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa o addirittura definitivamente pregiudicata da provvedimenti che, ancorché adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo, la Costituzione, tenendo conto della importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto, mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purché attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi”*.

Tanto premesso, ritiene il Collegio, in parziale difformità rispetto a quanto affermato dal giudice della cautela, che il ricorso proposto dagli odierno reclamanti non sia inammissibile, per contrarietà ai principi affermati dalle Sezioni Unite civili nella sentenza 23469/2016, ma che lo stesso sia infondato nel merito.

Gli artt. 2, 3 e 24 Cost. (e con essi l'art. 19 Trattato UE, l'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'art. 13 CEDU e l'art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali), disegnano un nesso inscindibile tra il diritto di adire il giudice e i diritti inviolabili della persona. Come affermato dal Giudice delle Leggi, infatti, *“fin dalla sentenza n. 98 del 1965 in materia comunitaria, questa Corte affermò che il diritto alla tutela giurisdizionale «è tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo» (punto 2. del Considerato in diritto). In una meno remota occasione, questa Corte non ha esitato ad ascrivere il diritto alla tutela giurisdizionale «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (sentenze n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996). D'altra parte, in una prospettiva di effettività della tutela dei diritti inviolabili, questa Corte ha anche osservato che «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale»: pertanto, «l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti (...) è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo stato democratico di diritto» (sentenza n. 26 del 1999, nonché n. 120 del 2014, n. 386 del 2004 e n. 29 del 2003). Né è contestabile che il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo” (Corte Cost. 238/2014).*



Anche la Corte di cassazione ha qualificato il principio di effettività come regola-cardine dell'ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto «ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella specifica, unica, talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato» (Cass. 17.9.2013 n. 21255).

A sua volta, la Corte di giustizia europea ha costantemente richiamato il principio di effettività per dare attuazione alle direttive in presenza di posizioni protette dall'ordinamento comunitario (cfr. sentenza 21.1.2015 nelle cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487).

Unitamente al principio di effettività, non può non essere ricordato il principio di proporzionalità che deve essere applicato nel bilanciamento dei diritti. A tal proposito merita di essere ricordata la sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 2013, nella quale la Corte ha avuto modo di esplicitare il carattere non assoluto dei diritti fondamentali da cui scaturisce l'esigenza del bilanciamento. Nella pronuncia in esame la Corte ha efficacemente chiarito che *«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. [...] »*. Per questo il giudice delle Leggi prosegue affermando che; *«La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi... Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»*.

Viene, pertanto, affermata l'esigenza che la tutela dei diritti sia sempre “sistemica e non frazionata” ovvero “integrata”. Nessun diritto fondamentale è protetto in termini assoluti dalla Costituzione, ma – al contrario – è soggetto a limiti per integrarsi con una pluralità di altri diritti e valori.

Con riferimento al caso in esame, occorre, inoltre, sottolineare come già con la sentenza 23 giugno 1994, n. 253, la Corte costituzionale abbia esplicitamente sottolineato il «valore» della tutela cautelare in genere in funzione di garanzia della effettività della tutela giurisdizionale, osservando che la «disponibilità» di misure cautelari, il potere, cioè, che le parti hanno di invocare – *ante causam*– e nel corso di svolgimento del giudizio di merito – provvedimenti di cautela tipica od



atipica, costituisce espressione del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione", in ossequio al fondamentale insegnamento di uno dei padri del diritto processuale civile italiano.

Premessi tali cenni – indispensabili per esaminare la questione di ammissibilità di una tutela cautelare invocata a tutela di un diritto fondamentale – occorre valutare in concreto i limiti nei quali tale tutela può essere riconosciuta in caso di lamentata lesione perpetrata da una testata giornalistica *on line*, come nel caso in esame.

Non può prescindersi dalla pronuncia delle Sezioni Unite (la più volte richiamata sentenza 23469/2016, che segue alla pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 31022/2015), che ha affermato il seguente principio di diritto: *"La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell'art. 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali"*.

Nella pronuncia in esame, le Sezioni Unite, comunque consapevoli della particolare natura del "giornale telematico", ha compiuto una serie di importanti precisazioni. In particolare, è stato affermato che: è possibile ricondurre alla nozione di "stampa" anche i giornali telematici solo sulla base del "riscontro dell'esercizio, da parte di entrambi in forme simili, di un'attività professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, esercitata secondo regole preliminarmente elaborate di responsabilità o doveri o rispetto di limiti - ed in prevalenza autoamministrate per l'organizzazione in albi di natura pubblicistica - da parte di soggetti particolarmente qualificati, in regime di trasparenza anche quanto a fonti di finanziamento e sostanzialmente di riferimento"; le forme o limitazioni di tutela di cui all'art. 21 Cost. "bene possono predicarsi riservate a quelle specifiche forme di manifestazioni di pensiero, come appunto la diffusione ed il commento professionali di notizie od informazioni, indispensabili per la formazione della pubblica opinione in una moderna società democratica, quali giustificazione stessa o contrappeso della particolare



responsabilità loro richiesta ed imposta”; resta fermo, comunque, l’onere di valutare separatamente i contenuti propri od esclusivi del giornale telematico e “ad essi non potrà allora immediatamente estendersi la conclusione della applicazione *de plano* della normativa di tutela, di rango tanto costituzionale che sovranazionale ed ordinario, ma dovrà essere ricercata di volta in volta in base ai parametri rilevanti propri della singola fattispecie, eventualmente diversi, a tutto concedere riferiti al solo comma 1 dell'art. 21 Cost. ed al più intenso bilanciamento con gli altri diritti fondamentali della prima parte della Carta fondamentale”; con riferimento alle misure cautelari proibite dalla lettera dell'art. 21 Cost., comma 3, infine, le Sezioni Unite chiariscono che “devono qualificarsi precluse, e quindi non ammissibili quale oggetto di qualsiasi provvedimento cautelare o equiparato del giudice civile, tutte le misure, comunque denominate, che tendano ad impedire la persistenza nella Rete o l'ulteriore circolazione o diffusione dell'articolo - o equipollente - di giornale telematico ritenuto diffamatorio o, se da esse inscindibile, dell'intera pagina o dell'edizione o, in casi estremi, della testata; misure tra cui devono comprendersi anche quelle indicate come deindicizzazione o ad esse analoghe o di contenuto o soprattutto effetto corrispondente”.

In estrema sintesi, occorre verificare: se il giornale telematico della resistente presenti quelle caratteristiche, in teoria idonee ad offrire una divulgazione di informazione responsabile e professionale, e possa, di conseguenza, meritare la tutela preventiva dal sequestro; se le misure cautelari richieste dalla parte (o concedibili dal giudice) tendano ad impedire la persistenza nella Rete o l'ulteriore circolazione o diffusione dell'articolo - o equipollente - di giornale telematico ritenuto diffamatorio o comportino un effetto ad esso equivalente.

Con riferimento al primo aspetto, basta limitarsi ad osservare che la sussistenza dei requisiti individuati dalle Sezioni Unite (e, dunque, l'esistenza di una testata, della diffusione regolare, l'organizzazione in una struttura con un direttore responsabile che sia giornalista professionista o pubblicitario, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, la finalizzazione all'attività professionale di informazione diretta al pubblico) non appaiono oggetto di contestazione.

In merito al secondo aspetto si osserva quanto segue.

In primo luogo, non può non sottolinearsi come il carattere pervasivo e diffusivo del mezzo di comunicazione telematico e l'idoneità dello stesso a causare danni potenzialmente irreparabili (un'irreparabilità dovuta dagli effetti ormai irreversibili provocati dalla permanenza, *on line*, di informazioni dal contenuto ancora non verificato per molto tempo) – caratteristiche espressamente richiamate proprio dalle Sezioni Unite – precludano la possibilità di qualificare come inammissibile qualunque tutela cautelare atipica. In tal modo, infatti, verrebbe preclusa la possibilità di una tutela effettiva – nei limiti compatibili in sede cautelare – di un diritto fondamentale, rinviando ad una



fase (quella di merito) i cui effetti dannosi dell'illecito (eventualmente accertato) sarebbero ormai irreversibilmente consolidati.

In secondo luogo, osserva il Tribunale come proprio l'esigenza di rispettare la prevalenza accordata dalla Costituzione della libertà di manifestazione del pensiero e della stampa sull'onore e la reputazione – in fase cautelare – imponga di ritenere inammissibili quei provvedimenti che avrebbero l'effetto di comprimere o limitare la predetta libertà. A diverse considerazioni, invece, deve giungersi con riferimento a quei rimedi che, senza giungere ad un risultato pratico equivalente al sequestro e, dunque, senza limitare la formazione dell'opinione pubblica, consentano di informare il fruitore di notizie *on line* dell'esistenza di “voci contrarie”, della “verità soggettiva” del soggetto oggetto della notizia, del potenziale aggiornamento delle informazioni (ad esempio in ragione di sviluppi di indagine o di successive rivelazioni da parte di altre fonti) o, ancora, dell'esistenza di un procedimento giurisdizionale volto all'accertamento della veridicità – anche solo putativa – delle informazioni contenute nell'articolo.

Il bilanciamento tra diritto all'onore e reputazione e libertà di stampa (nei limiti sopra chiariti) non potendo privare il titolare del diritto di ogni rimedio (se non di quello che si tradurrebbe in un sequestro o in misure di contenuto ad esse analogo), si sposta sul piano della scelta delle modalità di attuazione della tutela. Sicuramente ammissibili, pertanto, rimedi di tipo integrativo e correttivo che, peraltro, svolgono un ruolo di promozione del pluralismo ex art. 21 Cost.

Ciò posto, nel caso in esame, mentre un provvedimento volto ad impedire la diffusione e la permanenza della pubblicazione contenente le notizie ritenute diffamatorie avrebbe avuto un effetto corrispondente a quello del sequestro, a diverse conclusioni si sarebbe potuto giungere con riferimento ad un “aggiornamento” della notizia, contenente le precisazioni e le contestazioni dei diritti interessati (provvedimento che, avente un contenuto di oggetto più ristretto rispetto a quello domandato dai ricorrente, ben avrebbe potuto essere adottato dal giudice della cautela). Ma, nel caso di specie, un tale provvedimento si rende del tutto superfluo atteso che, come risulta dalla consultazione dell'articolo per cui è causa (doc. 9 di parte ricorrente), nello stesso corpo dell'articolo è stato prontamente inserito un *link* contenente le lettere di precisazioni e spiegazioni inviate per email alla redazione dagli odierni reclamanti.

Un tale rimedio può essere assimilato all'esercizio del diritto di rettifica– rispetto al quale, è comunque indubbio, che si differenzi per presupposti e disciplina - ed appare compatibile con l'attenuata tutela cautelare di cui godono l'onore e la reputazione rispetto alla stampa.

A tal proposito, osserva il Collegio che il diritto di accesso agli organi di informazione per finalità di rettifica, da parte di chi si ritiene leso nel proprio diritto all'onore, alla reputazione o



all'identità personale, è disciplinato dall'art. 8 della l. 47/1948 recante "Disposizioni sulla stampa", così come modificato dalla l. 416/1981, che impone al direttore o, comunque, al responsabile "di far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale".

La rettifica non è diretta a realizzare la verità oggettiva dell'informazione, ma ad arricchire la divulgazione con una verità soggettiva, costituita dall'interpretazione dei fatti della persona che si ritiene lesa. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato (alla cui realizzazione è strumentale l'esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale è realizzato dall'art. 8, comma 1, Legge sulla stampa col riconoscere il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai "soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni tali da essere ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità", sulla base del loro personale sentire, "indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata" (Cass. 24.4.2008 n. 10690).

Nel caso in esame, attraverso la pubblicazione delle lettere degli odierni reclamanti è stato garantito il diritto degli stessi di far conoscere la "loro verità", informando il lettore dell'esistenza di elementi ulteriori e contrastanti rispetto a quelli contenuti nell'articolo per cui è causa.

Ritiene, pertanto, il Collegio che le domande cautelari formulate dai ricorrenti – alla luce della tutela attenuata garantita dalla pronta pubblicazione della rettifica, nelle modalità sopra indicate – non possano trovare accoglimento, atteso che il provvedimento di inibitoria richiesto porterebbe all'adozione di un provvedimento assimilabile ad una censura, con effetti sostanzialmente simili a quelli di un provvedimento di sequestro, emesso all'esito di un accertamento solo sommario dei fatti – in violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelata nei limiti di cui all'art. 21 Cost.

Con riferimento alla domanda relativa all'ordine di pubblicazione del provvedimento del Tribunale, la stessa – alla luce delle considerazioni sopra svolte e della realizzazione della forma di tutela attenuata da parte della società resistente – deve essere disattesa.

Il rigetto del ricorso cautelare rende del tutto superfluo l'esame degli ulteriori motivi di reclamo.

Le ragioni della presente decisione – con particolare riferimento alla valutazione in merito alla possibilità di riconoscere una tutela cautelare al diritto all'onore ed alla reputazione, nei limiti in cui tale tutela non si traduca in provvedimenti di effetto analogo al sequestro -, la novità della



questione, l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici e la natura dei diritti costituzionalmente rilevanti vantati dalle parti in causa giustificano una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art.669 *terdecies*.p.c,

Rigetta il reclamo proposto da Domenico Capra e Gianpietro Quiriconi.

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Così deciso in Milano, 25 gennaio 2018

Il Giudice estensore

Il Presidente

